

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4621 del 11/09/2018
Oggetto	FC17T0101. CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE CON OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA UMIDA DEL LAGO DI QUARTO IN COMUNE DI SARSINA (FC). RICHIEDENTE: COMUNE DI SARSINA. USO: REALIZZAZIONE GUADO E AREA DESTINATA A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4820 del 11/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico**

---

**OGGETTO: CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE CON OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA UMIDA DEL LAGO DI QUARTO IN COMUNE DI SARSINA (FC)**  
**RICHIEDENTE: COMUNE DI SARSINA**  
**USO: REALIZZAZIONE GUADO E AREA DESTINATA A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO**  
**PRATICA FC17T0101**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

**VISTE** in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";

- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 913 del 29 giugno 2009 "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 173 del 17 febbraio 2014;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 913 del 29 giugno 2009 "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 173 del 17 febbraio 2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

**PRESO ATTO che** con istanza, completa degli allegati tecnici, pervenuta in data 24/11/2017 e registrata al protocollo con PGFC/2017/17342 in medesima data, il Sig. Suzzi Gianluca, in qualità di vicesindaco del Comune di Sarsina P.IVA 00688250406 con sede legale in Largo Alcide de Gasperi n. 9 Sarsina (FC), ha chiesto la concessione relativa all'occupazione di aree demaniali mediante la realizzazione di un'area destinata a verde pubblico attrezzato in sinistra idraulica del fiume Savio e la realizzazione di un guado in massi di pietrame, in attraversamento del torrente Para nel Comune di Sarsina (FC);

**DATO ATTO:**

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 962 del 22/03/2018, trasmessa e registrata al protocollo Arpa PGFC/2018/5140, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, in allegato al presente atto;
3. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare e il nulla osta idraulico, che stabiliscono le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/12717 del 08/08/2018;
4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato copia del mandato n. 8 dell'importo di € 75,00 sul conto unico di tesoreria n. 30864 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 14/02/2018 quale contributo forfettario alle spese istruttorie, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
3. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30

aprile 2015;

**RITENUTO:**

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute sia nel disciplinare, parte integrante del presente atto, sia nel Nulla Osta Idraulico n. 926 del 22/03/2018 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2036 ai sensi dell' art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

**SU PROPOSTA** del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere al **COMUNE DI SARSINA P.IVA 00688250406** con sede legale in Largo Alcide de Gasperi n. 9 Sarsina (FC), la concessione relativa all'occupazione di aree demaniali mediante:
  - realizzazione di un'area destinata a verde pubblico attrezzato, in sinistra idraulica del fiume Savio, catastalmente individuata al mappale 69 del foglio 50 (antistante il mappale 804 del foglio 51) del Comune di Sarsina (FC) per una superficie complessiva di 2669 mq;
  - realizzazione di un guado in massi di pietrame, in attraversamento del torrente Para, catastalmente individuato antistante i mappali 40 e 182 del foglio 66 e antistante i mappali 12 e 38 del foglio 106 del Comune di Sarsina (FC) per una superficie complessiva di (17,00 m x 1,00 m) = 17,00 mq; **Pratica FC17T0101**;
2. **di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2036;**
3. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
4. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 962 del 22/03/2017, sottoscritto per accettazione, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, allegato al presente Atto;
6. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni ed i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
8. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
9. di trasmettere al concessionario copia del presente provvedimento con notifica digitale all'indirizzo pec. [sarsina@pec.unionevallesavio.it](mailto:sarsina@pec.unionevallesavio.it) che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

**DI STABILIRE CHE:**

10. le somme versate saranno introitate sul Capitolo n. 04615 i parte Entrate del Bilancio Regionale per le spese d'istruttoria;
11. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, non è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
12. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

**La Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Dr. Carla Nizzoli)\***

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*



**struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico**

---

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica **FC17T0101** a favore del **COMUNE DI SARSINA P.IVA 00688250406** con sede legale in Largo Alcide de Gasperi n. 9 - 47027 Sarsina (FC).

**Articolo 1**

**OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale mediante :

- realizzazione di un'area destinata a verde pubblico attrezzato, in sinistra idraulica del fiume Savio, catastalmente individuata al mappale 69 del foglio 50 (antistante il mappale 804 del foglio 51) del Comune di Sarsina (FC) per una superficie complessiva di 2669 mq;
- realizzazione di un guado in massi di pietrame, in attraversamento del torrente Para, catastalmente individuato antistante i mappali 40 e 182 del foglio 66 e antistante i mappali 12 e 38 del foglio 106 del Comune di Sarsina (FC) per una superficie complessiva di (17,00 m x 1,00 m) = 17,00 mq.

**Articolo 2**

**DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione avrà una durata di 19 anni, ovvero fino al 31/12/2036.

**Articolo 3**

**CANONE, CAUZIONE E SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione sono a carico del concessionario.

**Articolo 4**

**PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE**

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

**Articolo 5**

**OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario dovrà comunicare per iscritto all'Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, prima di dare inizio alle lavorazioni, il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori di realizzazione dei manufatti, con indicazione della data di previsto inizio, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso di esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione e dovrà nominare un tecnico abilitato che assuma il ruolo di Direttore dei Lavori e che al termine degli stessi ne attesti la conformità. Le comunicazioni devono essere inviate a mezzo posta elettronica, a mezzo p.e.c. a [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it) e a [stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it), o consegnate a mano presso gli uffici di riferimento.
3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto.
10. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico, sottoscritto per accettazione, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, parte integrante del presente Atto.
- 11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

## **Articolo 6**

### **RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

## **Articolo 7**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

## **Articolo 8**

### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

## **Articolo 9**

### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## **Articolo 10**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**